

13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.

14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.».

— Per il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si rinvia alle note alle premesse.

— Il Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1930, n. 251.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si rinvia alle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si rinvia alle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si rinvia alle note alle premesse.

22G00003

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2021.

Riparto per l'anno 2021 del contributo alle regioni a statuto ordinario e agli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per le regioni a statuto ordinario, «Disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» e, in particolare, l'art. 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle province;

Viste le leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

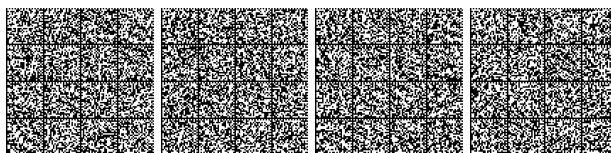
Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, (...), le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...)»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1, commi 561 e 562;

Visto l'art. 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2018, è incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 8 concernente l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione;

Considerato che nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, per l'esercizio finanziario 2021, è iscritto, nel capitolo 2836, il «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali», con lo stanziamento di 100 milioni di euro e che, ai sensi del richiamato art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con



il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata (...), si provvede al riparto del contributo (...) tra gli enti territoriali interessati (...)»;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione prot. n. 19595 del 6 maggio 2021, con la quale sono stati individuati gli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2020/2021, distinti per grado di istruzione e per provincia;

Ritenuto di dover procedere al riparto del contributo per l'anno 2021 in base al numero degli studenti con disabilità fisiche o sensoriali presenti nelle scuole secondarie superiori nell'anno scolastico 2020/2021;

Visto il documento repertorio atti n. 65 del 17 giugno 2021, recante l'esito della seduta in pari data della Conferenza unificata, dal quale risulta che nella seduta stessa è stata sancita l'intesa;

Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di 100 milioni di euro, per l'anno 2021, di cui al «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, capitolo 2836, ripartito ai sensi dell'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, è erogato a favore delle regioni a statuto ordinario, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane, è ripartito, secondo l'allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento.

2. Qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contributo è attribuita alla regione, che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti interessati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2021

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

*Il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie*
GELMINI

Il Ministro per le disabilità
STEFANI

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Il Ministro dell'istruzione
BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2021

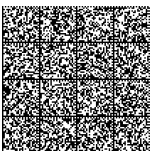
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 3043



ALLEGATO A

		Ordine Scuola	SCUOLA INFANZIA				SCUOLA PRIMARIA		SCUOLA SECONDARIA I GRADO		SCUOLA SECONDARIA II GRADO			RIPARTIZIONE ANNO 2021				Totale stanziamento	Contributo per alunni disabili	
	Regione	Provincia	n° Alunni	n° Alunni con Disabilità	n° Alunni	n° Alunni con Disabilità	n° Alunni	n° Alunni con Disabilità	n° Alunni	n° Alunni con Disabilità	n° Alunni	n° Alunni con Disabilità	Tot. Alunni con disabilità per Provincia	Numero alunni con disabilità scuola secondaria II grado	Totale per Provincia 100% alunni			100.000.000,00 €	1.488,58 €	
1	PIEMONTE	ALESSANDRIA	6.755	152	14.516	526	9.912	394	15.480	363	1.435	363	1.435	363	540.355,47 €					
1	PIEMONTE	ASTI	3.415	87	8.239	337	5.387	262	7.436	275	961	275	961	275	409.360,21 €					
1	PIEMONTE	BIELLA	2.584	66	5.949	232	4.133	177	6.770	236	711	236	711	236	351.305,49 €					
1	PIEMONTE	CUNEO	10.375	231	25.975	956	16.800	658	25.727	770	2.615	770	2.615	770	1.146.208,58 €					
1	PIEMONTE	NOVARA	5.393	149	14.663	616	9.492	441	14.308	464	1.670	464	1.670	464	690.702,31 €					
1	PIEMONTE	TORINO	30.021	522	86.257	3.106	57.276	2.256	92.497	2.328	8.212	2.328	8.212	2.328	3.465.420,23 €					
1	PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	2.032	41	5.702	224	3.899	142	7.258	201	608	201	608	201	299.205,10 €					
1	PIEMONTE	VERCELLI	2.850	52	6.224	219	4.310	192	7.307	227	690	227	690	227	337.908,24 €					
	TOTALE													4.864	7.240.465,63 €					
2	LOMBARDIA	BERGAMO	8.747	359	47.922	2.216	31.331	1.588	46.615	916	5.079	916	5.079	916	1.363.541,64 €					
2	LOMBARDIA	BRESCIA	12.336	347	54.792	2.056	36.616	1.367	50.792	1.164	4.934	1.164	4.934	1.164	1.732.710,11 €					
2	LOMBARDIA	COMO	5.925	217	24.586	1.217	15.645	883	19.011	506	2.823	506	2.823	506	753.222,78 €					
2	LOMBARDIA	CREMONA	5.146	155	14.073	804	9.536	583	15.683	542	2.084	542	2.084	542	806.811,75 €					
2	LOMBARDIA	LECCO	2.774	101	13.456	748	8.641	518	13.548	314	1.681	314	1.681	314	467.414,93 €					
2	LOMBARDIA	LODI	3.319	113	9.604	480	6.595	316	10.314	255	1.164	255	1.164	255	379.588,56 €					
2	LOMBARDIA	MANTOVA	7.538	224	18.116	1.069	11.541	777	14.740	532	2.602	532	2.602	532	791.925,93 €					
2	LOMBARDIA	MILANO	33.155	1.138	127.901	7.438	81.842	5.541	117.648	3.972	18.089	3.972	18.089	3.972	5.912.649,97 €					
2	LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	10.065	320	36.691	1.989	23.859	1.437	32.307	767	4.513	767	4.513	767	1.141.742,83 €					
2	LOMBARDIA	PAVIA	7.843	207	20.702	1.244	13.835	987	19.175	737	3.175	737	3.175	737	1.097.085,36 €					
2	LOMBARDIA	SONDRIO	2.907	54	7.798	301	4.861	181	7.791	199	735	199	735	199	296.227,93 €					
2	LOMBARDIA	VARESE	6.804	246	36.695	1.851	23.538	1.209	39.648	791	4.097	791	4.097	791	1.177.468,81 €					
	TOTALE													10.695	15.920.390,60 €					
3	VENETO	BELLUNO	2.458	57	7.442	301	5.059	243	7.947	218	819	218	819	218	324.511,00 €					
3	VENETO	PADOVA	5.271	145	38.219	1.127	25.918	699	38.323	591	2.562	591	2.562	591	879.752,30 €					
3	VENETO	ROVIGO	2.200	77	8.375	403	5.662	293	8.813	293	1.066	293	1.066	293	436.154,69 €					
3	VENETO	TREVISO	5.786	199	38.179	1.366	25.205	833	40.152	770	3.168	770	3.168	770	1.146.208,58 €					
3	VENETO	VENEZIA	8.894	195	32.738	1.117	22.130	783	32.602	733	2.828	733	2.828	733	1.091.131,03 €					
3	VENETO	VERONA	7.625	182	39.754	1.848	25.216	1.105	36.017	784	3.919	784	3.919	784	1.167.048,74 €					
3	VENETO	VICENZA	8.078	203	37.009	1.558	25.268	1.249	40.795	959	3.969	959	3.969	959	1.427.550,69 €					
	TOTALE													4.348	6.472.357,02 €					
4	LIGURIA	GENOVA	8.531	204	27.502	1.428	19.587	1.024	33.967	1.375	4.031	1.375	4.031	1.375	2.046.801,04 €					
4	LIGURIA	IMPERIA	3.505	89	7.272	374	5.101	295	8.272	257	1.015	257	1.015	257	382.565,72 €					
4	LIGURIA	LA SPEZIA	3.310	84	7.699	279	5.331	161	8.907	229	753	229	753	229	340.885,41 €					
4	LIGURIA	SAVONA	3.712	94	9.334	375	6.605	277	11.454	348	1.094	348	1.094	348	518.026,73 €					
	TOTALE													2.209	3.288.278,90 €					
5	EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	11.805	243	39.996	1.521	25.503	1.051	39.653	1.333	4.148	1.333	4.148	1.333	1.984.280,57 €					
5	EMILIA ROMAGNA	FERRARA	2.752	69	12.112	576	8.209	421	15.494	602	1.668	602	1.668	602	896.126,71 €					

— 11 —



12 CAMPANIA	BENEVENTO	5.227	81	10.197	359	7.103	240	14.167	441	1.121	441	656.464,91 €
12 CAMPANIA	CASERTA	15.967	394	39.330	1.696	28.990	1.150	53.453	1.431	4.671	1.431	2.130.161,66 €
12 CAMPANIA	NAPOLI	61.302	1.796	134.823	6.876	103.400	4.926	168.534	5.092	18.690	5.092	7.579.862,45 €
12 CAMPANIA	SALERNO	22.492	419	45.576	1.624	30.903	1.032	56.374	1.296	4.371	1.296	1.929.203,01 €
TOTALE CAMPANIA											8.701	12.952.156,96 €
13 PUGLIA	BARI	24.625	434	53.067	1.993	35.168	1.238	65.629	1.865	5.530	1.865	2.776.206,50 €
13 PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	7.460	231	17.132	748	11.955	479	20.032	717	2.175	717	1.067.313,70 €
13 PUGLIA	BRINDISI	7.964	172	15.922	703	10.815	534	18.559	689	2.098	689	1.025.633,39 €
13 PUGLIA	FOGGIA	10.356	237	25.761	1.140	18.549	936	32.562	1.344	3.657	1.344	2.000.654,98 €
13 PUGLIA	LECCE	14.415	359	31.021	1.029	20.879	707	38.859	1.110	3.205	1.110	1.652.326,65 €
13 PUGLIA	TARANTO	11.825	279	24.462	939	16.306	692	28.962	903	2.813	903	1.344.190,06 €
TOTALE PUGLIA											6.628	9.866.325,29 €
14 BASILICATA	MATERA	3.902	67	7.679	217	5.210	165	10.868	243	692	243	361.725,56 €
14 BASILICATA	POTENZA	6.469	135	13.028	420	9.137	286	17.616	495	1.336	495	736.848,37 €
TOTALE BASILICATA											738	1.098.573,94 €
15 CALABRIA	CATANZARO	7.423	147	14.643	409	9.323	266	16.859	380	1.202	380	565.661,38 €
15 CALABRIA	COSENZA	13.711	242	27.942	1.093	18.221	717	33.844	1.071	3.123	1.071	1.594.271,93 €
15 CALABRIA	CROTONE	4.189	79	7.838	247	5.306	129	8.709	135	590	135	200.958,65 €
15 CALABRIA	REGGIO CALABRIA	9.507	189	23.276	1.006	15.585	829	28.695	1.155	3.179	1.155	1.719.312,87 €
15 CALABRIA	VIBO VALENTIA	3.142	66	6.461	243	4.437	150	8.974	208	667	208	309.625,17 €
TOTALE CALABRIA											2.949	4.389.830,00 €
TOTALE									67.178	236.932	67.178	100.000.000,00 €

